

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

Art. 3 – Finalità dell'imposta

Art. 4 – Soggetto passivo ed obblighi tributari

Art. 5 – Misura dell'imposta

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 – Riduzioni

Art. 8 – Versamento dell'imposta

Art. 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 10 – Accertamenti

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 - Riscossione coattiva

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Contenzioso

Art. 15 – Disposizioni finali

Articolo 1 Principi generali

- 1.** Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 2 Istituzione e presupposto impositivo

- 1.** L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
- 2.** L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.
- 3.** L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Baveno .
- 4.** Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3 Finalità dell'imposta

- 1.** L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Baveno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2.** Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;

- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso degli animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
 - h) progetti di interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici:
- 3.** La Giunta Comunale redige apposita relazione, da presentare al Consiglio Comunale, sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, che viene trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 4 **Soggetto passivo ed obblighi tributari**

- 1.** L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Baveno.
- 2.** I Gestori delle strutture ricettive sono i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al successivo art. 9 ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta.

Articolo 5 **Misura dell'imposta**

- 1.** La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2.** Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Articolo 6 **Esenzioni**

- 1.** Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sesto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 3. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere ed alberghiere.
 4. Sono altresì esenti i Capogruppi (uno ogni 20 persone)

Articolo 7 Riduzioni

Nelle strutture alberghiere, si applica la seguente riduzione di imposta:

- 20% per i pernottamenti di gruppi superiori a 20 persone.

Sono esclusi i gruppi con finalità congressuali.

Detta riduzione è autocertificata con la dichiarazione di cui all'art. 9.

Il Comune potrà effettuare controlli e verifiche, richiedendo anche eventuale documentazione probatoria, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento

Articolo 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Baveno. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Baveno delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo come segue:
 - a) con le modalità di cui al Capo III del D.Leg.vo 241/1997
 - b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - c) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
5. Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Articolo 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1.** I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2.** I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una dichiarazione al Comune riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,
 - il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6,
 - le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7,
 - l'imposta dovuta,
 - gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8,
 - eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
 - eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
- 3.** La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, come da fac simile agli atti, ed è trasmessa al medesimo in via telematica, o consegnata all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 10

Accertamenti

- 1.** Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9.
- 2.** Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al soggetto individuato all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 3.** Ai fini dell'attività di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 4.** Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

Sanzioni

- 1.** Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
- 3.** Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
- 4.** Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
- 5.** Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 12 Riscossione coattiva

- 1.** Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13 Rimborsi

- 1.** Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
- 2.** Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3.** Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 4.** Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

Articolo 15 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 52 c. 2 D.Leg.vo 447/97 e sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

.....
REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N'44 DEL 28.09.2011, ESECUTIVA.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 57 IN DATA 29.12.2011.

ENTRATA IN VIGORE 01.01.2012